



Prot. n. 2491/A.EC.

Circolare: 683/2009

Oggetto: Note sulla TARSU - Comune di Palermo

Con riferimento alla problematica delle tariffe TARSU (v. *nostra circolare n. 608/09*), e specificatamente all'aumento generalizzato delle stesse eseguito per l'anno 2006, valgono le seguenti notazioni relative alla ulteriore operatività da porre in essere a seguito della nota sentenza n.1550/09 dell'1.10.2009 resa dal TAR Sicilia Sede di Palermo, Sezione Prima, con la quale il Giudice ha accolto integralmente il ricorso presentato dalla CONFINDUSTRIA PALERMO e, per l'effetto, ha annullato la deliberazione della Giunta Comunale di Palermo n.165 del 31.05.2006, che ha determinato il detto aumento generalizzato nella misura di circa il 75% delle tariffe TARSU.

Preliminarmente, si comunica che è stata eseguita in data 15/16.10.2009 la rituale notificazione della citata sentenza.

Per quanto già indicato in ordine alla facoltà per le singole Aziende di presentare le istanze di rimborso, si trasmettono i relativi modelli di richieste di rimborso (predisposti dallo Studio Capri che ci assiste) per ciascuna annualità (2006, 2007 e 2008), da completare con i dati relativi alla Azienda istante, gli importi e le date dei pagamenti.

Si indica il detto strumento, attuabile dalle singole Aziende associate, anche in considerazione che - quale che sia il grado del vizio delle delibere di conferma delle tariffe per le annualità successive al 2006 (di automatico travolgimento o di invalidità derivata) - certamente le indicate determinazioni sono affette da illegittimità.

La presentazione della istanza di rimborso da un lato dovrebbe sollecitare il Comune di Palermo alla esecuzione di quanto dovuto, e da altro lato, e soprattutto, è necessaria per poter attivare – *in caso di silenzio-rifiuto o in caso di provvedimento espresso di diniego* – apposito procedimento avanti la Commissione Tributaria Provinciale per ottenere il rimborso delle somme versate ritenendole non dovute e, più precisamente, previa disapplicazione degli atti generali ritenuti illegittimi, potere attribuito al Giudice tributario a prescindere dalla impugnazione degli stessi.

A tal proposito si evidenziano alcune notazioni utili per la presentazione delle istanze medesime:

a) la istanza in parola va redatta in carta libera e può essere o presentata direttamente all'Ufficio oppure inviata a mezzo posta, in questo caso con plico raccomandato A.R. senza busta;

b) al fine di evitare decadenze per la proposizione del ricorso avanti la CTP, si segnala che i termini per esperire il ricorso medesimo sono:

- in caso di risposta e/o diniego espresso da parte del Comune entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso;

- in caso di mancata risposta, il ricorso può proporsi non prima di novanta giorni dalla data di presentazione della istanza di rimborso (decorsi i quali si forma il cd.silenzio-rifiuto) ed entro il termine di prescrizione del diritto.

Per la annualità 2008 si segnala che sono attualmente in corso di notifica da parte della

SERIT SICILIA S.p.A. le relative cartelle di pagamento. A tal proposito si rappresenta:

- se la tassa è stata già pagata (a seguito di avviso di pagamento o di cartella già ricevuta) va presentata l'istanza di rimborso;

- se la cartella di pagamento non è stata ancora notificata (o è ancora pendente il termine per impugnarla) si renderà opportuno procedere alla impugnazione della iscrizione a ruolo avanti la Commissione Tributaria Provinciale entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica della cartella medesima.

Con i migliori saluti

AREA ECONOMIA E IMPRESA

Sonia Ferrara